

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa l'aggiunta di un art. 10 bis alla legge sulle tasse di successione
(stipulazione di accordi di reciprocità con altri Cantoni
in materia di esenzione)

(del 15 novembre 1957)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'art. 10 del testo unico delle leggi 6 dicembre 1917 e 16 dicembre 1919 sulle tasse di successione, con le modificazioni e le aggiunte apportate dal decreto legislativo 14 settembre 1938, definisce le istituzioni e le quote esenti da tassa di successione. Per le prime è essenziale il concetto del loro domicilio; sono ammesse all'esenzione le istituzioni nel Cantone, ne sono escluse quelle fuori Cantone, indipendentemente dalla loro struttura e dalla loro destinazione.

Alla stretta osservanza di questa norma il Consiglio di Stato ha sempre ossequiato, il che ha portato a numerose discussioni con Cantoni e istituti confederati, ai quali ha dovuto essere costantemente spiegato il motivo legale della nostra tassazione.

I Cantoni confederati che conoscono la nostra medesima legislazione su questo punto, hanno da tempo instaurata una politica di reciprocità, scambiandosi dichiarazioni vincolanti, nel senso di voler considerare, agli effetti della esenzione, gli istituti extracantonali che sarebbero esenti nel primo Cantone parificati ad essi, in quanto l'altro Cantone usi del medesimo criterio e fin quando la dichiarazione relativa abbia valore.

Crediamo giunto il momento di aderire noi pure a questo modo di procedere, stipulando con i Cantoni con i quali abbiamo maggiori contatti in questo ramo dell'amministrazione le relative convenzioni di reciprocità. A questo scopo riteniamo di dover avere una esplicita dichiarazione di competenza, che nella legge non è contenuta: d'altronde i concordati con gli altri Cantoni necessitano dell'approvazione del Gran Consiglio. Lo scambio di dichiarazioni con un altro Cantone — le dichiarazioni sono in genere redatte nel medesimo modo — coincide a nostro avviso dal profilo legislativo ad un concordato, per cui vi proponiamo l'aggiunta alla legge suindicata di un articolo che crei la base legale per le convenzioni bilaterali che il Consiglio di Stato ritenesse opportuno di stipulare.

Per questi motivi, che potranno essere completati con esposizione orale, vi raccomandiamo l'approvazione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

LEGGE
sulle tasse di successione
Modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 15 novembre 1957 n. 723 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Alla legge sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917 (Testo unico 25 ottobre 1938), è aggiunto un articolo 10 bis del seguente tenore:

Art. 10 bis — Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con i Cantoni confederati accordi di reciprocità estendenti alle istituzioni analoghe di quei Cantoni il beneficio delle esenzioni di cui all'articolo 10.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
